

Modifiche dello statuto di G.Eco s.r.l. approvate dalla deliberazione di affidamento, per il periodo 2026/2035, del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società mista pubblico privata con socio operativo privato selezionato mediante gara pubblica ed individuazione di G.Eco quale veicolo societario

Avvertenza: sono di seguito riportati i soli articoli oggetto di modifiche od integrazioni ed in particolare sono riportati in carattere normale gli articoli nel testo odierno, seguiti, in carattere corsivo, dal nuovo testo, ove in grassetto sono riportati le parti di testo modificate o aggiunte.

5.2 Di seguito, gli Enti locali soci e le società socie controllate da Enti locali sono altrimenti denominati soci pubblici. Il socio selezionato con la procedura di gara promossa da LINEA SERVIZI S.R.L, SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L., indetta con bando del 27 giugno 2012, è denominato socio industriale.

*5.2 Di seguito, gli Enti locali soci e le società socie controllate da Enti locali sono altrimenti denominati soci pubblici. Il socio selezionato con la procedura di gara promossa **congiuntamente dai soci pubblici S.A.B.B. - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A., Se.T.Co. - Servizi Tecnologici Comuni s.r.l. ed Unica Servizi s.r.l.**, indetta con bando pubblicato il, è denominato Socio industriale. Nel caso di assegnazione pro quota, ai singoli Comuni soci di **SABB S.p.A. ovvero di Se.T.Co. s.r.l. ovvero di Unica Servizi S.p.A.**, della partecipazione in **G.Eco s.r.l.** posseduta da taluna delle anzidette tre società pubbliche, per effetto di scioglimento od operazione societaria equipollente, la partecipazione così assegnata dovrà formare oggetto di comunione, con vincolo di indivisibilità di 10 anni, prorogabile; i diritti, anche particolari, inerenti alla posizione di socio dovranno pertanto essere esercitati mediante un rappresentante unitario nominato ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1106 del codice civile.*

5.7 La partecipazione al capitale sociale della società da parte dell'aggiudicatario della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del socio industriale deve avere una durata coincidente con quella degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio affidati al

medesimo socio, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale regolante la materia: conseguentemente la partecipazione alla società del Socio industriale cesserà alla scadenza delle concessioni e la sua partecipazione sarà liquidata in conformità ai criteri previsti dai documenti di gara.

*5.7 La partecipazione al capitale sociale della società da parte dell'aggiudicatario della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del socio industriale (ovvero dell'operatore economico allo stesso legittimamente subentrato in conformità al presente statuto ed ai vincoli di legge pro tempore vigenti) deve avere una durata coincidente con quella degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio affidati al medesimo socio, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale regolante la materia: conseguentemente la partecipazione alla società del Socio industriale cesserà alla scadenza **ovvero, nei casi previsti dai contratti di servizio, all'anticipata cessazione degli affidamenti di servizi costituenti l'oggetto dell'anzidetta procedura competitiva**, e la sua partecipazione sarà liquidata in conformità ai criteri previsti dai documenti di gara ed al presente statuto.*

8.4 Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) appartenenti al socio industriale o ad altri soci non sono trasferibili se non in seguito a specifica nuova procedura ad evidenza pubblica.

*8.4 Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) appartenenti al socio industriale o ad altri soci non sono trasferibili se non in seguito a specifica nuova procedura ad evidenza pubblica. **Sono fatti salvi i principi del diritto eurounitario e del diritto nazionale in materia di ristrutturazioni societarie, di cui all'art. 43, comma 1, lett. d), paragrafo ii), della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, ed all'art. 72, comma 1, lettera d), paragrafo ii), della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché dall'art. 120, comma 1, lett. d), numero 2), e dall'art. 189, comma 1, lett. d), numero 2), del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici). Nelle ipotesi del secondo periodo, il trasferimento diviene efficace ed opponibile verso la società dopo che i soci pubblici abbiano congiuntamente esercitato il diritto particolare consistente nell'espressione del gradimento, da comunicare al Consiglio di Amministrazione, inderogabilmente subordinato al previo accertamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario (compresa la disponibilità delle capacità impiantistiche preordinate alle prestazioni di***

trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti poste a carico del socio industriale) richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di selezione dell'originario socio industriale, all'acquisizione dell'espresso impegno a subentrare nelle obbligazioni assunte dall'originario socio industriale anche per effetto dell'offerta formulata in gara, alla verifica dell'assenza di ulteriori modificazioni sostanziali dei rapporti contrattuali con il socio industriale, nonché della finalità non elusiva degli obblighi di evidenza pubblica dell'operazione di ristrutturazione societaria.

Art. 9 - Esclusione del Socio Industriale

9.1 Allorquando, avuto riguardo a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la presenza del Socio Industriale all'interno della compagine sociale implichi il divieto per la Società di risultare assegnataria di contratti d'appalto o di concessioni di servizio pubblico, si applicano le seguenti disposizioni.

9.2 D'ufficio, ovvero su richiesta di un amministratore o di un socio o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, invita il Socio Industriale a porre in essere tutti gli atti indispensabili per ripristinare la piena operatività della Società, entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione con raccomandata a/r inviata da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

9.3 Qualora, entro il predetto termine perentorio, il Socio industriale non si conformi all'invito del Consiglio di Amministrazione o, comunque, non venga ripristinata la piena operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione delibera - a maggioranza semplice, di cui al successivo art. 12.5 - l'esclusione per giusta causa del Socio industriale

9.4 Ai fini della liquidazione della quota si applicano i commi 10 e 12 del successivo art. 10, nonché, ove non diversamente stabilito. Gli artt. 2473 e 2473 bis del Codice Civile, escluso in ogni caso il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 9 - Esclusione del Socio Industriale

9.1 Il Socio industriale può essere escluso dalla società qualora ricorrano una o più delle seguenti ipotesi:

a) gravi inadempimenti nell'esecuzione dei compiti operativi posti a carico del Socio industriale in base alla documentazione a base di gara e dell'offerta dallo stesso formulata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi gli inadempimenti a causa dei quali: uno

o più Comuni abbiano comunicato la risoluzione di diritto dei contratti di servizio; la società abbia subito l'interruzione delle prestazioni di trattamento, recupero o smaltimento per oltre 3 giorni; la società sia risultata destinataria di penali, multe, sanzioni o abbia dovuto sostenere esborsi a titolo di risarcimento danni od indennizzi, a seguito di provvedimenti assunti dai Comuni affidanti, dall'autorità di regolazione del settore e/o da altre autorità amministrative o giurisdizionali per un ammontare economico, anche cumulativamente, superiore all'1% del complessivo fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; la mancata presentazione od il mancato rinnovo o reintegro della garanzia definitiva richiesta al Socio industriale in relazione alle prestazioni poste a suo carico);

b) accertata mancanza o sopravvenuta perdita dei requisiti generali e speciali di carattere tecnico ed economico finanziario (compresa la disponibilità delle capacità impiantistiche preordinate alle prestazioni di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti poste a carico del socio industriale) richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di selezione dell'originario socio industriale;

c) sopravvenuto annullamento, in forza di sentenza passata in giudicato, del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara per la selezione del socio industriale.

9.2 D'ufficio od anche su richiesta di uno o più soci pubblici, il Consiglio di Amministrazione è riunito senza indugio per accertare l'avveramento delle ipotesi del precedente comma.

Con la doverosa astensione dei componenti espressi dal Socio industriale, qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la sussistenza di taluna delle anzidette ipotesi, è tenuto a darne atto con deliberazione debitamente motivata, che a cura del Presidente è trasmessa entro i successivi 5 (cinque) giorni al Socio industriale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r o strumento equipollente, quale formale lettera di contestazione, con l'espresso avviso che il Socio industriale è ammesso a formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, da recapitarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, con le medesime modalità di invio della lettera di contestazione.

9.3 Decorso il suddetto termine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea chiamata a decidere sull'esclusione, ed a tal fine all'avviso di convocazione sono allegate copia della deliberazione costituente lettera di contestazione e, ove pervenuta, della nota di controdeduzioni del Socio industriale.

Previa audizione dei rappresentanti del Socio industriale, ove richiesta, con la doverosa astensione del Socio industriale medesimo, l'Assemblea delibera in ordine all'esclusione, con voto assunto a maggioranza assoluta del capitale sociale.

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, copia del verbale di deliberazione assembleare è trasmessa al Socio industriale entro i successivi 5 (cinque) giorni, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a/r o strumento equipollente.

9.4 Il Socio industriale ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. Si applica il successivo comma 8, salvo in ogni caso il danno arrecato alla società.

9.5 Fermo quanto stabilito nei precedenti commi, allorquando, avuto riguardo a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la presenza del Socio Industriale all'interno della compagine sociale implichi il divieto per la Società di risultare assegnataria di contratti d'appalto o di concessioni di servizio pubblico, si applicano le seguenti disposizioni.

*9.6 D'ufficio, ovvero su richiesta di un amministratore o di un socio o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza delle circostanze di cui al comma 5, invita il Socio industriale a porre in essere tutti gli atti indispensabili per ripristinare la piena operatività della Società, entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione **con posta elettronica certificata** o raccomandata a/r **o strumento equipollente** inviata da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, **a cura del Presidente.***

9.7 Qualora, entro il predetto termine perentorio, il Socio industriale non si conformi all'invito del Consiglio di Amministrazione o, comunque, non venga ripristinata la piena operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione delibera - a maggioranza semplice, di cui al successivo art. 12.5 - l'esclusione per giusta causa del Socio industriale.

9.8 Ai fini della liquidazione della quota si applicano i commi 10 e 12 del successivo art. 10, nonché, ove non diversamente stabilito. Gli artt. 2473 e 2473 bis del Codice Civile, escluso in ogni caso il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

11.3 I Consiglieri di nomina pubblica dovranno sempre essere numericamente conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, come introdotte per la prima volta con Legge 296/2006 e conseguente DPCM attuativo 5/2007.

11.3 Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, i loro requisiti soggettivi e l'attribuzione di deleghe e cariche ai medesimi sono soggetti alle vigenti ed applicabili disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.

11.4 A ciascuno dei soci pubblici LINEA SERVIZI S.R.L, SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L. spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione, e tra questi l'Amministratore delegato.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei consiglieri come sopra nominati.

*11.4 A ciascuno dei tre soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2**, spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.*

Spetta al socio industriale il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione, e tra questi l'Amministratore delegato.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei consiglieri come sopra nominati.

11.5 I soci LINEA SERVIZI S.R.L, SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L. e il socio industriale, titolari dei particolari diritti amministrativi di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo amministrativo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

*11.5 I soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2**, e il socio industriale, titolari dei particolari diritti amministrativi di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo amministrativo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo*

amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

17.4 Gli amministratori potranno ricevere un compenso massimo conforme alle disposizioni di Legge vigenti in materia, come introdotte per la prima volta con Legge 296/2006 e conseguente DPCM attuativo 5/2007.

*17.4 Gli amministratori potranno ricevere un compenso massimo conforme **alle vigenti ed applicabili disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.***

18.2 Spetta ai soci pubblici LINEA SERVIZI S.R.L, SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L., congiuntamente tra loro, il diritto di nominare due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente. Il diritto particolare in oggetto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubblici - dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comune, dietro decisione adottata a maggioranza, calcolate per teste, dai soci pubblici.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei sindaci come sopra nominati.

*18.2 Spetta ai soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2**, congiuntamente tra loro, il diritto di nominare due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente. Il diritto particolare in oggetto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubblici - dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comune, dietro decisione adottata a maggioranza, calcolate per teste, dai soci pubblici.*

Spetta al socio industriale il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei sindaci come sopra nominati.

18.3 I soci pubblici LINEA SERVIZI S.R.L, SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L.e il socio industriale, titolari dei particolari diritti di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo di controllo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del collegio sindacale.

*18.3 I soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2**, e il socio industriale, titolari dei particolari diritti di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo di controllo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del collegio sindacale.*

18.5 Il controllo contabile può essere affidato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, a un Revisore, determinandone competenze e poteri.

*18.5 Il controllo contabile può essere affidato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, a un Revisore, determinandone competenze e poteri. **In tal caso, spetta ai soci pubblici come individuati dall'art. 5.2, il diritto di nominare il Revisore. Il diritto particolare in oggetto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubblici - dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comune, dietro decisione adottata a maggioranza, calcolate per teste, dai soci pubblici.***

26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

*26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. **Non trova applicazione il limite al numero massimo di soci rappresentabili di cui all'art. 2372, comma 6, del codice civile.***